

STATUTO ASSOCIAZIONE CHIMICA FARMACEUTICA LOMBARDA FRA TITOLARI DI FARMACIA

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 22/06/2015

Art. 1 (Definizione)

1.1. La "Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra Titolari di Farmacia" sorta in Milano nel 1859 col nome di Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda (*di seguito anche "Associazione Lombarda"*), regolarmente costituita il 12 gennaio 1863, eretta in ente morale con R.D. 9 gennaio 1896 e disciolta con Decreto del Prefetto di Milano in data 23 luglio 1935, ricostituita per volontà degli interessati il 27 luglio 1945 col nome di Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra Proprietari di Farmacia, è la Associazione sindacale e di categoria dei Titolari di Farmacia.

Art. 2 (Sede e durata)

2.1. L'Associazione Lombarda ha sede in Milano, Viale Piceno 18, ha la durata fino al 31 dicembre 2050 ed è regolata dalle norme contenute nel Libro I Tit. Il Capo III del vigente Codice Civile.

2.2. L'Associazione Lombarda è apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 3 (Oggetto dell'Associazione)

3.1. L'Associazione Lombarda si propone in via prioritaria:

- a) di tutelare i diritti e gli interessi morali, sindacali, tecnici ed economici dei Titolari di Farmacia privati e pubblici, anche attraverso la disponibilità di idonea assistenza in materia sindacale, legale, amministrativa, economica, assicurativa e deontologica, esercitata da opportune strutture tecniche.
- b) di rappresentare e assistere gli Associati, collettivamente e/o singolarmente, nei confronti degli organi locali dello Stato e della Regione, delle ASL e degli altri Enti Pubblici e Privati territoriali, delle strutture di assistenza e previdenza sanitaria che verranno attuate in sede locale e nazionale, delle ditte produttrici e delle aziende di distribuzione intermedia e delle rispettive organizzazioni di categoria territoriali, di gruppi sindacali, Ordini e similari, compresa la partecipazione ad aste o gare. A tal fine l'Associazione Lombarda potrà anche sottoscrivere convenzioni con gli Enti suddetti in rappresentanza degli Associati secondo modalità e termini ritenuti più idonei allo scopo.
- c) di rappresentare, altresì, i propri Associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti delle farmacie private;
- d) di collaborare con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli Ordini professionali, con le Autorità e con gli altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico promuovendo, altresì, ovvero organizzando o partecipando all'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale;
- e) di nominare e designare i propri rappresentanti in tutti i Consigli, commissioni, Enti ed Organi Pubblici e Privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta; nell'ipotesi di 3 assenze consecutive non giustificate detti rappresentanti decadono dalla carica;
- f) di perseguire tutte quelle iniziative e svolgere tutte quelle attività che a giudizio del Consiglio o dell'Assemblea siano ritenute utili per elevare e migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche dei Titolari di Farmacia, anche attraverso Fondazioni.

3.2. L'Associazione Lombarda potrà, infine, proporsi altresì in via secondaria:

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 22/06/2015

- g) di prestare ai Soci tutti i servizi complementari, utili al raggiungimento degli scopi sociali, disposti dal Consiglio Direttivo, che adotterà gli opportuni provvedimenti di copertura di spesa, posta a carico degli utilizzatori degli stessi, quali, ad esempio:
- tenuta dei libri e scritture contabili necessari al corretto svolgimento dell'attività imprenditoriale relativa all'esercizio della Farmacia curandone il sistematico aggiornamento;
 - assistenza nell'andamento di tutti gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi anche relativamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, redigendo i prospetti paga mensili e curando la corretta tenuta delle scritture necessarie;
 - fornitura delle pubblicazioni ufficiali e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della Farmacia (Gazzette Ufficiali, Aggiornamento al Prontuario Terapeutico, stampati, ecc.);
 - ogni altro servizio di natura amministrativa e burocratica anche prodromico o di ausilio alla realizzazione dei servizi predetti qualora svolti da terzi.
- 3.3.** L'Associazione Lombarda può aderire ad organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali di categoria.

Art. 4 (Attività accessorie all'oggetto Associativo)

- 4.1.** In vista del raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione Lombarda potrà costituire società, ovvero acquisire o cedere partecipazioni in società commerciali, consorzi, società consortili o società cooperative partecipate, anche in parte, da titolari di Farmacia ovvero loro organizzazioni, aventi ad oggetto esclusivo o principale una o più finalità istituzionali proprie o accessorie a quelle dell'Associazione. In particolare:
- 4.2.** Le costituzioni, le cessioni e le acquisizioni di partecipazioni in società commerciali (snc, sas, srl, spa, sapa) sono deliberate dall'Assemblea a norma delle previsioni di cui ai successivi punti del presente statuto, mentre le stesse operazioni riferite agli altri organismi, diversi da quelli sopra indicati (a titolo esemplificativo: consorzi, società consortili e cooperative) sono deliberate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali alla migliore acquisizione e/o razionalizzazione e/o ampliamento di attività delle farmacie.
- 4.3.** Potranno altresì essere svolte dall'Associazione Lombarda attività commerciali che comunque non comportino entrate complessivamente prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

Art. 5 (Soci – Condizioni di ammissione, obblighi e divieti)

- 5.1.** Alla Associazione Lombarda partecipano Soci ordinari e aderenti.
Le deliberazioni di ammissione debbono essere annotate nel libro Soci.
- 5.2.** Sono Soci ordinari i Titolari di Farmacia, sia persone fisiche, sia società di persone fra Farmacisti.
Le società di persone fra Farmacisti devono comunicare all'Associazione Lombarda l'elenco dei Soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate da un Socio amministratore o da un altro Socio a ciò delegato, con idonea procura della durata almeno pari a quella del Consiglio Direttivo in carica.
Il rappresentante della società titolare di Farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione, nei termini e modalità precisate nei successivi articoli di questo stesso statuto.
- 5.3.** Sono a tal fine considerati titolari di Farmacia i farmacisti legali rappresentanti delle comunioni ereditarie e i gestori provvisori.
Nella comunione ereditaria se il rappresentante legale non è farmacista, questi nomina in rappresentanza della stessa il direttore tecnico certificato presso l'autorità competente: quest'ultimo esercita esclusivamente i diritti di elettorato attivo.

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 22/06/2015

All'atto del riconoscimento della comunione ereditaria, questa deve comunicare in Associazione Lombarda ogni designazione del farmacista direttore tecnico fino a revoca da parte della stessa.

5.4. Sono Soci aderenti le Farmacie di proprietà di Comuni, le Aziende Municipalizzate o altri Enti pubblici o società partecipate da Enti pubblici nonché le Cooperative, ex art. 7, L. 362/1991, in persona del loro legale rappresentante. Gli aderenti partecipano a tutte le iniziative dell'Associazione senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

5.5. La domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante delle entità sopra citate, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione Lombarda.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda con obbligo di motivazione, impregiudicata restando nell'aspirante Socio la facoltà del ricorso ai probiviri i quali decideranno in merito in modo definitivo e la decisione verrà successivamente comunicata all'Assemblea Ordinaria.

5.6. L'adesione all'Associazione Lombarda comporta:

- a) la piena accettazione dello statuto
- b) l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salvo impedimenti di natura statutaria.

Gli Associati aderenti possono, per fondati e gravi motivi, essere esentati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione dall'adeguarsi a particolari singole iniziative.

5.7. I Soci dell'Associazione Lombarda non possono aderire ad altre associazioni fra Titolari di Farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli di Federfarma Nazionale.

Non possono essere Soci dell'Associazione Lombarda i Titolari di Farmacia operanti sul territorio di altre Province non già iscritte sotto l'Associazione Lombarda, fatta salva la possibilità di associare Titolari di Farmacia di altre Province purché la richiesta avvenga da parte della maggioranza dei Titolari di Farmacia presenti in dette Province.

Art. 6 (Cessazione del Socio)

6.1. Il Socio cessa di fare parte dell'Associazione Lombarda nei seguenti casi:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) esclusione;
- d) perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'adesione.

6.2. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, previa liquidazione delle quote associative di competenza annuali.

6.3. L'esclusione d'un Associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità, grave violazione degli obblighi statuari, o per gravi motivi tali da non consentire la di lui permanenza nell'associazione; l'Associato può ricorrere nei venti giorni successivi dalla data di comunicazione al Collegio dei probiviri che deciderà inappellabilmente, con obbligo di motivazione. L'espulsione può essere deliberata anche in assenza di un provvedimento definitivo dell'autorità pubblica.

6.4. Gli Associati, che abbiano rassegnato le dimissioni o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 (Organi dell'Associazione Lombarda: durata carica, rieleggibilità)

7.1 Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 22/06/2015

- b) il Comitato Provinciale;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) Il Comitato Rurale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

7.2. I componenti degli organi di cui alle lett. c), d), f), g) durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi (oltre il primo) nella stessa carica, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 7.5.

7.3 La cessazione dei componenti degli organi sociali per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui sono stati ricostituiti: successivamente alla scadenza del mandato triennale e fino alla loro sostituzione o rinomina, detti componenti possono compiere solamente gli atti indifferibili ed urgenti.

7.4 In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo di taluni componenti degli organi sociali collegiali o del Presidente, il mandato dei subentranti cessa con la scadenza naturale computando il periodo già decorso.

7.5 Il Presidente, nonché – in seno al Consiglio Direttivo – i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere, possono essere rieletti alla medesima carica laddove detengano, nell'ambito di Federfarma Nazionale, una qualsiasi tra le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente Vicario Nazionale, Segretario Nazionale, Tesoriere, Presidente del Sunifar, Vicepresidente del Sunifar o Segretario del Sunifar, ancorché ciò comporti una reiterazione dei mandati superiore a quella prevista al precedente art. 7.2.

Art. 8 (Assemblea dei Soci: ordinaria e straordinaria)

8.1. L'Assemblea degli Associati è Ordinaria e Straordinaria.

Art. 9 (Assemblea dei Soci: ambito delle deliberazioni)

9.1. L'Assemblea ordinaria delibera normalmente sui seguenti argomenti:

- determinazione delle linee di indirizzo generale di attività della Associazione;
- approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale della gestione riferentesi all'anno solare precedente, del bilancio preventivo per l'esercizio in corso e delle quote Associative annuali;
- acquisto ed alienazione di immobili funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
- approvazione dell'operato del Comitato Provinciale e del Consiglio Direttivo;
- elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- la variazione delle quote Associative annuali;
- la costituzione di società commerciali, acquisizione o cessione di partecipazione in società commerciali ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- ogni altro argomento che il Comitato Provinciale o il Consiglio Direttivo porranno all'ordine del giorno.

9.2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale, sulle operazioni, atti ed argomenti di natura straordinaria non già di competenza della Assemblea ordinaria o di altri organi, sullo scioglimento dell'Associazione.

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 22/06/2015

Art. 10 (Assemblea dei Soci: convocazione)

10.1. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente e, in caso di sua impossibilità, da uno dei due Vicepresidenti almeno una volta all'anno entro la fine del mese di giugno, anche su richiesta di almeno un quarto degli Associati effettivi o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti; la richiesta deve essere formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Presidente dell'Associazione o al facente funzione.

10.2. L'assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente, il Comitato Provinciale o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure sia richiesta da almeno un quarto degli Associati effettivi o dal Collegio dei Revisori dei Conti; la richiesta deve essere formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Presidente dell'Associazione o al facente funzione.

10.3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate, con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante comunicazione raccomandata A/R o telefax o altro mezzo anche elettronico, purché permetta riscontro dell'avvenuta ricezione, recante l'ordine del giorno, ora e luogo della prima e, eventualmente, della seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo la prima.

In caso di urgenza l'Assemblea Straordinaria può essere convocata telegraficamente o con altro mezzo anche elettronico purché permetta riscontro di avvenuta ricezione, con un preavviso ridotto a 48 ore.

Art.11 (Assemblea dei Soci: diritto di voto e di partecipazione, deleghe)

11.1. Ogni Socio effettivo ha diritto a un voto nell'Assemblea. Più precisamente, nel caso di una società che gestisce più farmacie, ai fini del diritto di voto viene conteggiata la società e non le farmacie gestite.

11.2. Ogni Socio società di persone può farsi rappresentare nell'Assemblea, oltreché dalla persona indicata all'art. 5 del presente Statuto, da altri propri Soci e/o amministratori, purché farmacisti, a ciò specificamente delegati.

11.3. Ogni Socio (sia esso società di persona o persona fisica) può rappresentare per delega scritta non più di altri due Soci effettivi (società di persone o persone fisiche) e, salvo quanto previsto al punto 11.2. precedente per le società di persone, può farsi rappresentare per delega scritta solo da Soci (società di persone o persone fisiche) dell'Associazione.

11.4. Possono partecipare alle Assemblee Ordinarie o Straordinarie tutti gli Associati effettivi ed aderenti in regola con il pagamento delle quote.

Art. 12 (Assemblea dei Soci: quorum costitutivo)

12.1. Le Assemblee Ordinarie sono valide quando siano presenti, in proprio o per delega, in prima convocazione almeno un terzo dei Soci effettivi e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci effettivi presenti, salvo che si tratti di deliberazioni aventi ad oggetto:

- la variazione delle quote associative annuali;
- la costituzione di società ovvero acquisizione o cessione di partecipazione in società commerciali ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- l'acquisto e l'alienazione degli immobili funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;

per le quali necessita la presenza in proprio o per delega di almeno il 20% dei Soci effettivi.

12.2. Le Assemblee Straordinarie:

a) aventi a oggetto operazioni, atti ed argomenti di natura straordinaria non già di competenza della Assemblea ordinaria o di altri organi, sono validamente costituite quando siano presenti, in

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 22/06/2015

proprio o per delega, in prima convocazione almeno un terzo dei Soci effettivi e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci effettivi;

b) aventi a oggetto le modifiche dello Statuto sociale, sono validamente costituite quando siano presenti in proprio o per delega almeno i due terzi dei Soci effettivi in prima convocazione e almeno un terzo dei Soci effettivi in seconda convocazione;

c) aventi a oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono validamente costituite quando siano presenti in proprio o per delega di almeno i due terzi dei Soci effettivi in prima convocazione e, in seconda convocazione, della maggioranza semplice dei Soci effettivi.

Art. 13 (Assemblea dei Soci: quorum deliberativo)

13.1. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, salvo quelle concernenti l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, sono assunte mediante votazione palese per alzata di mano, salvo che da parte della maggioranza dei presenti o del Consiglio Direttivo sia avanzata richiesta di ricorso allo scrutinio segreto.

13.2. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, vengono prese a maggioranza di voti con scrutinio segreto.

13.3. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea Straordinaria di cui all'art. 12 punto a), delibera a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega.

13.4. Le Assemblee straordinarie di cui all'art. 12 punto b) e c) deliberano con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci effettivi presenti, in proprio o per delega, tanto in prima convocazione che in seconda convocazione.

Art.14 (Assemblea dei Soci: presidenza, verbalizzazione)

14.1. Le deliberazioni delle Assemblee devono essere verbalizzate e raccolte in appositi registri e i verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione e sono messi a disposizione dei Soci in visione presso la sede sociale.

14.2. Il Presidente dell'Associazione Lombarda è di diritto Presidente dell'Assemblea. Egli può delegare a presiederla un Vice Presidente. In loro assenza l'Assemblea nomina il Presidente.

Art. 15 (Comitato Provinciale)

15.1. Il Comitato Provinciale è l'organo di collegamento tra i titolari di Farmacia sul territorio e il Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente di quest'ultimo o da un suo delegato.

15.2. Il Comitato Provinciale svolge attività di periodica informazione nei riguardi dei farmacisti della propria area territoriale in ordine alle attività del Consiglio Direttivo e riporta a quest'ultimo periodicamente almeno ogni quattro mesi, le esigenze manifestate dai farmacisti sul territorio.

15.3. Ogni area territoriale è formata da almeno 15 farmacie contigue ed elegge il proprio rappresentante.

Le elezioni si svolgono mediante l'invio di una scheda elettorale che il Socio dovrà restituire nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione.

La nomina avverrà a maggioranza dei voti dei Soci effettivi.

Dell'elezione verrà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente.

15.4. I componenti il Comitato Provinciale vengono eletti entro 60 giorni dalla elezione del Consiglio Direttivo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo e successiva rielezione, il Comitato Provinciale decade dal suo mandato e si provvede alla sua ricostituzione, una volta eletto il nuovo Consiglio Direttivo,

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 22/06/2015

secondo le modalità del presente articolo.

15.5. Il Comitato Provinciale si riunisce almeno tre volte all'anno o su richiesta del Presidente o di almeno un quarto dei suoi membri.

15.6. Le deliberazioni del Comitato Provinciale devono essere verbalizzate in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario della Associazione.

Art. 16 (Consiglio direttivo: elezione e composizione, cessazione, diritto di voto)

16.1. Il Consiglio Direttivo è eletto in occasione dell'Assemblea Ordinaria che delibera sul rendiconto di cui al successivo art. 26.

La durata della carica e la rieleggibilità sono disciplinate al precedente art. 7 di questo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri di cui almeno 2 in rappresentanza dei farmacisti rurali, eletti dall'assemblea fra i Soci effettivi a maggioranza di voti con scrutinio segreto.

Le operazioni di voto sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea coadiuvato da tre scrutatori nominati dall'Assemblea Ordinaria.

16.2. In caso di cessazione della carica di alcuni membri, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del primo dei non eletti fino a un limite di tre Consiglieri e, comunque, in rapporto a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo.

16.3. Nell'ambito del Consiglio deve essere garantita la possibilità di rappresentanza di ciascuna delle province facenti capo all'Associazione.

Art. 17 (Consiglio direttivo: Presidente, Vicepresidenti, Tesoriere, Segretario)

17.1. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, due Vice Presidenti di cui uno urbano e uno rurale, un Tesoriere e un Segretario.

Art. 18 (Consiglio direttivo: funzioni)

18.1. Il Consiglio Direttivo, oltre ai compiti di nomina di cui al precedente art. 17, assume la direzione effettiva dell'Associazione, persegue gli scopi sociali secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dall'Assemblea e dal Comitato Provinciale, provvedendo fra l'altro in particolare:

- alla costituzione e al funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- a sottoscrivere convenzioni con enti a sensi della lett. b, art. 3 del presente statuto;
- a disporre servizi complementari prestati ai Soci dell'Associazione a sensi della lett. g, art. 3 del presente statuto;
- a costituire, acquisire e cedere partecipazioni in organismi differenti dalle società commerciali, a sensi dell'art. 4 del presente statuto;
- a deliberare sull'ammissione di nuovi Soci effettivi e aderenti a sensi dell'art. 5 del presente statuto;
- a pronunciarsi sull'esclusione dei Soci a sensi dell'art. 6 del presente statuto;
- a redigere il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a sensi dell'art. 26 del presente statuto;
- a proporre all'Assemblea gli importi delle quote associative iniziali e annuali e le modalità di pagamento, tenuto conto di quanto precisato al successivo art. 25 del presente Statuto;
- a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse dell'Associazione che non siano riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea o del Comitato Provinciale;
- a costituire e coordinare, laddove ritenuto utile od opportuno, uno o più Commissioni di studio composte da Farmacisti.

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 22/06/2015

Art. 19 (Consiglio direttivo: riunioni e deliberazioni)

19.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente di norma una volta al mese o su richiesta di almeno 5 membri e delibera a maggioranza di voti.

19.2. Tutte le deliberazioni, comprese le nomine di cui al precedente art. 17, sono prese con voto palese a maggioranza semplice dei presenti e sono verbalizzate in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 (Presidente e Vice Presidenti)

20.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca il Comitato Provinciale e le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, delle cui riunioni ha la presidenza; attua le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, ne fa le veci alternativamente uno dei due Vice Presidenti.

20.2. La durata della carica e la rieleggibilità sono disciplinate al precedente art. 7 di questo Statuto.

20.3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente e due Vice Presidenti, l'uno in rappresentanza delle farmacie urbane, l'altro di quelle rurali.

20.4. Il Presidente e i Vice Presidenti assumono altresì rispettivamente la carica di Presidente e Vice Presidenti del Comitato Provinciale.

Art. 21 (Tesoriere e Segretario)

21.1. Il Tesoriere sovrintende, per delega del Consiglio Direttivo a cui rende conto, all'esecuzione delle operazioni di carattere economico e finanziario per quanto attiene l'ordinaria amministrazione.

21.2. Il Segretario cura il coordinamento e la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio direttivo.

21.3. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito a maggioranza di voti secondo le maggioranze di cui al precedente art. 19.

Art. 22 (Collegio dei revisori dei conti)

22.1. La sorveglianza sulla gestione sociale è demandata a un Collegio di tre revisori, eletti fra i Soci Effettivi dall'Assemblea Ordinaria con le modalità previste agli articoli disciplinanti la stessa.

22.2. Il Collegio è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti. La durata della carica e la rieleggibilità sono disciplinate al precedente art. 7 di questo Statuto.

22.3. Il Collegio effettua con periodicità almeno trimestrale i necessari controlli sull'Amministrazione e sui fondi sociali esaminando le scritture contabili, redigendo regolari verbali sulle ispezioni effettuate.

Durante i controlli trimestrali il Collegio dovrà essere supportato da professionista con specifiche capacità tecniche nel settore.

22.4. Il Collegio riferisce all'Assemblea dei Soci sui bilanci preventivi e sui rendiconti, presentando relazioni scritte.

Art. 23 (Comitato rurale provinciale)

23.1. Il Comitato Rurale Provinciale è un organo consultivo in relazione ai problemi attinenti le farmacie rurali.

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 22/06/2015

23.2. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato, con diritto di voto, i Soci titolari di farmacie rurali iscritti all'Associazione Lombarda.

23.3. I Soci titolari di farmacie rurali, nell'ambito delle riunioni del Comitato, sono rappresentati dal Vice Presidente Rurale nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, che rimane in carica un triennio. Il Rappresentante del Comitato Rurale Provinciale è di diritto membro del Comitato Rurale Regionale.

Art. 24 (Collegio dei probiviri)

24.1. Il Collegio dei Probiviri, l'organo della giustizia interna della Associazione, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Soci effettivi a maggioranza di voti con le modalità previste agli articoli disciplinanti l'Assemblea Generale dei Soci.

24.2. La durata della carica e la rieleggibilità sono disciplinate al precedente art. 7 di questo Statuto.

24.3. Qualunque controversia o divergenza, la cui risoluzione non sia riservata alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, che sorgesse tra l'Associazione e i Soci e/o tra i Soci medesimi, anche per l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, verrà obbligatoriamente sottoposta al giudizio del Collegio dei Probiviri.

24.4. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile.

24.5. Per le controversie che non sia possibile comporre tramite l'intervento del Collegio dei Probiviri, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 25 (Patrimonio dell'Associazione, quote Associative, utili)

25.1. Il patrimonio della Associazione Lombarda è formato dalle quote Associative ordinarie e straordinarie versate dai Soci effettivi e dai Soci aderenti, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali e dai beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione e da ogni sopravvenienza attiva.

25.2. Le quote associative annuali vengono determinate dal Consiglio Direttivo in funzione del numero di farmacie in capo ad ogni socio (indipendentemente dal relativo diritto di voto) e risultano composte da una parte fissa ed una parte proporzionale.

25.3. In caso di scioglimento dell'Associazione, ai fini della destinazione del patrimonio si applica l'art. 27 del presente Statuto.

25.4. Ogni Socio effettivo o aderente, è tenuto a versare una quota iniziale di iscrizione ed una quota annuale di Associazione nella misura, con le modalità ed entro il termine fissato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili.

25.5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitali.

Art. 26 (Esercizio sociale e bilancio)

26.1. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

26.2. Il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione debbono essere depositati dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale, affinché i Soci possano prenderne visione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo) dovrà tenersi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 22/06/2015

Art. 27 (Scioglimento dell'Associazione)

27.1. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, con le presenze e maggioranze, di cui agli artt. 12 e 13 del presente Statuto, disponendo le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la loro destinazione.

27.2. Soddisfatte le eventuali passività, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, in tale secondo caso, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 (Norme finali)

28.1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.